



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 7 del 27-04-2023

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, RIGUARDANTE LA VENDITA E IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIUSEPPE OPERAIO CHE SI TERRANNO GIORNO 30/04/2023 E GIORNO 1 MAGGIO, PRESSO IL QUARTIERE SAN FOCÀ DI QUESTO COMUNE.

Proponente: P.O. Settore V

CONSIDERATO: che giorno 30/04. C.a e giorno 1 maggio 2023 è prevista la Manifestazione su indicata;
CONSIDERATO che tale evento può richiamare un notevole numero di persone e che è ipotizzabile un elevato consumo di bevande in generale, con un eventuale incremento dell'uso di bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero essere usati per causare danni ai beni pubblici e privati e soprattutto alle persone;

VISTE, inoltre, le Circolari del Ministero dell' Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza incolumità a seguito di avvenimenti di cronaca, nr.555/O.P./0001991/2017 del 7/06/2017 e del Ministero dell'Interno – dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – n.0011464 del 19/06/2017 concernenti “Pubbliche manifestazioni – Misure di sicurezza” nelle quali si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità. Per ultimo la circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/2018 che individua i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

VALUTATO che l'abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi della manifestazione e nelle sue vicinanze, oltre ad essere difficilmente eliminabile, potrebbe costituire un rischio concreto per l'incolumità pubblica;

RITENUTO necessario per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'ambiente, di dover evitare possibili danni a persone e a cose;

RITENUTO, inoltre, di dovere scongiurare l'ipotesi che chi intende partecipare agli eventi possa presentarsi sui luoghi delle manifestazioni già in possesso di bottiglie e di contenitori di vetro o lattine;

VISTI:

- Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n.773;
- La Circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017;
- La direttiva del Ministero dell'Interno n. 1101/110 del 28/07/2017;
- Gli artt. 50e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali “e s.m.i. come modificato dal D.L.20/02/2017 n. 14 convertito in legge 18/04/2017 n. 48;
- Il D.M. del Ministero dell'Interno del 05 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio

provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

- L'art.3 della legge 241/1990 e s.m.i.;
- Gli art.650 e 689 del Codice Penale;
- Il Decreto Legge 20/02/2017, n.14, convertito con modificazioni della legge 18 aprile 2017, n.48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

Per quanto sopra in premessa, e per motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica in tutta l'area urbana del Comune di Priolo Gargallo:

Dalle ore 08.00 del giorno 30/04/ 2023 e fino al termine della manifestazione e dalle 08.00 del 1 maggio 2023 e fino al termine della manifestazione;

1. È fatto assoluto divieto a chiunque, di somministrare e/o vendere bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine;
2. Il divieto di somministrare e/o vendita di bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o lattine, prescrivendo che la relativa bevanda dovrà essere consumata all'esterno dei locali unicamente in bicchieri di carta, di plastica, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
3. È vietato a chiunque detenere e portare nelle aree interessate dall'evento, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, che con l'intento di distribuirli agli astanti, anche a solo titolo gratuito;

AVVERTE

La presente Ordinanza è rivolta ai titolari di Pubblici servizi e agli esercenti sia in sede fissa che ambulante, agli organizzatori degli eventi, ai titolari di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande insistenti o comunque interessanti luoghi pubblici o aperti al pubblico, ubicati nel territorio urbano;

Le inosservanze alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art.17 del T.U.L.P.S., salva l'applicazione di ogni altra sanzione amministrativa e penale per gli illeciti costituenti reato e/o violazione amministrativa;

Fatte salve le responsabilità penali previste dall'art.650 del codice penale in caso di inottemperanza all'ordinanza e le eventuali specifiche sanzioni amministrative previste dalla legislazione, i trasgressori, esercenti di pubblico esercizio saranno soggetti alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività sino alla conclusione della manifestazione;

Chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà inoltre soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25.00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art.7 bis comma 1 e 1 bis del D.Lgs.18/08/2000, n.267;

La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle presente ordinanza è demandata agli operatori della Polizia Locale e quelli delle altre Forze dell'Ordine;

DA ATTO

Della pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio online del Comune in amministrazione trasparente.

DISPONE

Che l'Ordinanza sia immediatamente trasmessa:

- A S.E. il Prefetto di Siracusa;
- Al Dirigente del Commissariato di P.S. SEDE;
- Alla Stazione Carabinieri SEDE;
- Al Comando di Polizia Locale SEDE;
- A tutti i titolari di pubblici Esercizi.

AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07 agosto 1990, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della Legge n.1034 del 06 dicembre 1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla Pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia, ovvero in alternativa potrà proporre ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale **27/04/2023**

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vincenzo Raitano

IL

Dott.

Priolo Gargallo, 27-04-2023

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. VINCENZO RAITANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa